




CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 247del 25 LUG. 2023

Oggetto: Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

AG

Conoscenza:Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

267

Riunione del

25 LUG. 2023

VISTA la nota del 16 giugno 2023 con la quale la Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico deliberato dal Presidente Federale con delibera n.7 del 16 giugno 2023, a seguito delle indicazioni fornite dal CONI con nota n.28 dell'11 maggio 2023;

RILEVATO che il testo del citato Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, deliberato dal Presidente Federale con delibera n.7 del 16 giugno 2023, a seguito delle indicazioni fornite dal CONI con nota dell'11 maggio 2023.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n.....

Deliberazione n. *267*

Riunione del **25 LUG. 2023**



F.I.S.B.B.

Federazione Italiana Sport
Biliardo e Bowling

**REGOLAMENTO
ORGANICO**

u

[Signature]

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 - Generalità

Articolo 2 - Attività agonistica

TITOLO II - AFFILIATI E TESSERATI

CAPO I - GLI AFFILIATI

Articolo 3 - Generalità

Articolo 4 - Composizione degli Affiliati

Articolo 5 - Modalità di affiliazione

Articolo 6 - Modalità di riaffiliazione

Articolo 7 - Doveri degli Affiliati

Articolo 8 - Cessazione di appartenenza alla F.I.S.B.B.

Articolo 9 - Fusione

CAPO II - I TESSERATI

Articolo 10 - Generalità

Articolo 11 - Tesseramento e trasferimenti

Articolo 12 - Doveri dei Tesserati

Articolo 13 - Diritti dei Tesserati

Articolo 14 - Tesseramento, durata e cessazione

Articolo 15 - Sanzioni

TITOLO III – ORDINAMENTO

CAPO I – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 16 - Generalità

Articolo 17 - Separazione dei poteri

Articolo 18 - Decadenza

CAPO II - ORGANI FEDERALI CENTRALI

Articolo 19 - Generalità

SEZIONE I - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 20 - Generalità

Articolo 21 - Convocazione ed ordine del giorno

Articolo 22 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale

Articolo 23 - Diritto di voto

Articolo 24 - Rappresentanza degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici in Assemblea

Articolo 25 - Validità dell'Assemblea

Articolo 26 - L'Assemblea Nazionale Ordinaria

Articolo 27 - L'Assemblea Nazionale Straordinaria

Articolo 28 - Commissione Verifica Poteri

Articolo 29 - Commissione Scrutinio

Articolo 30 - Apertura dell'Assemblea Nazionale ed Ufficio di Presidenza

Articolo 31 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

Articolo 32 - Il Vicepresidente dell'Assemblea

Articolo 33 - Il Segretario dell'Assemblea

Articolo 34 - Candidature alle cariche elettive

Articolo 35 - Accettazione delle cariche

Articolo 36 - Presentazione dei candidati e programmi

Articolo 37 - Modalità di votazione nel corso delle Assemblee

SEZIONE II – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 38 - Generalità

Articolo 39 - Attribuzione e compiti

Articolo 40 - Assenza o temporaneo impedimento

SEZIONE III - IL CONSIGLIO FEDERALE

Articolo 41 - Generalità

Articolo 42 - Funzionamento del Consiglio Federale

Articolo 43 - Dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri

Articolo 44 - Decadenza del Consiglio Federale

Articolo 45 - Opzioni

Articolo 46 - Il Consiglio di Presidenza

SEZIONE IV - IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 47 - Generalità

SEZIONE V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 48 - Generalità

Articolo 49 - Funzionamento

Articolo 50 - Responsabilità ed incompatibilità

*Alessandro Cherubini***CAPO III – ORGANI TECNICI FEDERALI****SEZIONE I - RESPONSABILI NAZIONALI DI DISCIPLINA (R.N.D)**

Articolo 51 - Generalità

Articolo 52 - Compiti ed attribuzioni

CAPO IV - ORGANI TERRITORIALI

Articolo 53 - Generalità

SEZIONE I - ASSEMBLEA REGIONALE

Articolo 54 - Generalità

Articolo 55 - Convocazione

Articolo 56 - Partecipazione all'Assemblea

Articolo 57 - Annullamento dell'Assemblea

Articolo 58 - L'Assemblea Regionale Elettiva

Articolo 59 - L'Assemblea Regionale Straordinaria

SEZIONE II - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 60 - Generalità

Articolo 61 - Competenze ed attribuzioni

SEZIONE III – CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 62 - Generalità

Articolo 63 - Funzionamento ed attività

Articolo 64 - Convocazione

Articolo 65 - Competenze

Articolo 66 - Durata e cessazione

SEZIONE IV - DELEGATO REGIONALE

Articolo 67 - Generalità

CAPO V - ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA

Articolo 68 - Generalità

CAPO VI - ORGANISMI FEDERALI

Articolo 69 - Generalità

Articolo 70 - La Segreteria federale

Articolo 71 - Commissioni federali

Articolo 72 - Commissione Tecnica Arbitrale Nazionale

Articolo 73 - Società di scopo

*h**h*

TITOLO IV – CARICHE FEDERALI

Articolo 74 - Requisiti di eleggibilità e durata delle cariche

Articolo 75 - Incompatibilità

TITOLO V – PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 76 - Generalità

TITOLO VI- NORME GENERALI

Articolo 77 - Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale

Articolo 78 - Sistema di Giustizia

Articolo 79 - Entrata in vigore

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 - GENERALITÀ

1. La Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (F.I.S.B.B.) è un'associazione senza scopo di lucro costituita da Società (S.S.D.), Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) ed Enti del Terzo Settore, costituite ai sensi dell'art.90 della Legge n.289/02 e successive modificazioni e integrazioni, che hanno sede in Italia e praticano lo Sport del Biliardo e del Bowling sotto l'egida federale. Di seguito chiamati "Affiliati".

2. L'attività della F.I.S.B.B. è disciplinata dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali, in armonia con la normativa dettata dal C.I.O., dal C.O.N.I. e dal C.I.P. e con gli indirizzi delle Federazioni internazionali con cui la stessa è affiliata. Statuto e Regolamenti, ispirati sul principio della democrazia interna, devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi Affiliati e Tesserati.

Articolo 2 - ATTIVITÀ AGONISTICA

La Federazione, nella promozione dell'attività agonistica, deve rispettare norme e regolamenti nazionali ed internazionali relativi alle caratteristiche di: strutture, attrezzature ed accessori necessari per la pratica dello sport.

TITOLO II - AFFILIATI E TESSERATI

CAPO I - GLI AFFILIATI

Articolo 3 - GENERALITÀ

1. Sono Affiliati alla F.I.S.B.B., nella forma di Centri Sportivi Biliardo e Bowling (C.S.B.), le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che intendono praticare e diffondere la disciplina dello Sport del Biliardo e del Bowling secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 dello Statuto federale.

2. I C.S.B. che intendono richiedere l'affiliazione devono soddisfare alcuni requisiti, quali:

- a) avere sede nel territorio italiano. I C.S.B. aventi sede nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino possono essere considerati come aventi sede nel territorio italiano solo in presenza di accordi di collaborazione o convenzioni con la F.I.S.B.B.;
- b) essere retti da uno Statuto democratico che non sia in contrasto con lo Statuto federale, che escluda ogni scopo di lucro e sia conforme alle prescrizioni dell'art. 90 della legge 289/2002 e ss. modificazioni;

- c) non avere pendenze finanziarie debitorie, di qualsiasi tipo, con la F.I.S.B.B.;
- d) non aver assunto comportamenti contrari al principio di lealtà nei confronti della F.I.S.B.B. o dei suoi Organi federali.

Articolo 4 - COMPOSIZIONE DEGLI AFFILIATI

Gli Affiliati, che costituiscono la F.I.S.B.B., sono composti da Tesserati, così come determinato dall'articolo 11 dello Statuto federale.

Articolo 5 - MODALITÀ DI AFFILIAZIONE

1. I documenti e le informazioni necessarie per avviare l'iter di affiliazione sono deliberati dal Consiglio Federale. I Consigli o i Delegati Regionali della F.I.S.B.B. nella cui circoscrizione territoriale ha sede il C.S.B., forniranno ogni informazione necessaria.

2. La domanda di affiliazione è unica: il C.S.B. una volta specificato a quale Settore e Disciplina principale intende dedicarsi dovrà inoltrare la domanda alla Segreteria federale direttamente o tramite i Consigli e/o i Delegati e/o Regionali. La domanda di affiliazione sarà corredata dai seguenti documenti, tutti firmati dal Presidente del C.S.B.:

- a) Atto Costitutivo e Statuto del C.S.B. in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) domanda di affiliazione, firmato dal Presidente del C.S.B. o da chi ne ha i poteri per Statuto, contenente:
 - la denominazione societaria e l'indirizzo della sede sociale ed eventuale altro recapito per le comunicazioni ufficiali;
 - il Codice Fiscale e/o Partita IVA;
 - indirizzo PEC;
 - indirizzo posta elettronica ordinaria;
 - nome, cognome e codice fiscale del Legale Rappresentante;
 - nome, cognome e codice fiscale dei membri del Consiglio Direttivo;
 - e-mail e cellulare del Legale Rappresentante;
 - conto corrente bancario intestato al C.S.B.;
 - modulo privacy associazione e autorizzazione ad iscrizione nel registro C.O.N.I. e nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche;
 - lista dei nominativi di Dirigenti, Atleti e Tecnici che richiedono il tesseramento, con modulo privacy per autorizzazione al trattamento dei dati;

- lista di almeno 12 (dodici) soggetti da tesserare. Rientrano i Dirigenti, gli Atleti appartenenti alle diverse categorie agonistiche e pre-agonistiche individuate dalla Federazione (esclusi gli Atleti di categoria amatoriale e juniores) ed i Tecnici.
- c) copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione del Consiglio Direttivo del C.S.B.;
 - d) copia della ricevuta di pagamento della quota di affiliazione;
 - e) copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o della Partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - f) copia del documento d'identità del Legale Rappresentante.
3. La domanda di affiliazione diventa regolare nel momento dell'inserimento nel sistema di tesseramento della Federazione.
 4. I documenti attinenti alla domanda di affiliazione devono essere trasmessi, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della stessa, al Consiglio Federale tramite la Segreteria federale. Stesso termine è applicato anche per il versamento delle quote di affiliazione.
 5. L'accettazione delle domande di affiliazione è di competenza del Consiglio Federale, nel corso della prima riunione utile, che le valuterà sulla base delle previsioni dello Statuto federale e del presente Regolamento. In caso di accoglimento della domanda, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.
 6. Il Consiglio Federale, in mancanza dei requisiti previsti dallo Statuto, potrà non accettare la domanda di affiliazione o, in casi gravi, revocare l'affiliazione con provvedimento motivato. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto federale è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. che si pronuncia previo parere della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.
 7. Il Consiglio Federale può deliberare l'accettazione delle domande di affiliazione anche nel caso in cui il numero dei tesserati sia inferiore a 12. In tali casi all'Affiliato non sarà riconosciuto il diritto di voto ai sensi dell'art. 5 comma 10 dello Statuto Federale.
 8. L'anno sportivo e la validità dell'affiliazione decorrono dal 1° settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo.

Articolo 6 - MODALITÀ DI RIAFFILIAZIONE

1. Gli Affiliati, per ottenere il rinnovo dell'affiliazione, dovranno far pervenire, anche tramite gli Organi regionali competenti, direttamente alla Segreteria federale, la seguente documentazione:

- a) domanda di rinnovo dell'affiliazione su apposito modulo firmato dal Presidente del C.S.B. e

contenente:

- la denominazione societaria completa di codice Registro CONI, codice Registro Attività Sportive Dilettantistiche, di indirizzo della sede sociale e di ogni eventuale altro recapito per le comunicazioni ufficiali;
 - composizione del Consiglio Direttivo del C.S.B.;
 - elenco aggiornato degli Atleti e dei Tecnici che richiedono il tesseramento;
- b) dichiarazione del Presidente del C.S.B. che non sono state apportate variazioni alla natura giuridica dell'affiliato o semplicemente al testo dello Statuto sociale precedentemente inviato. In caso di variazioni al testo dello Statuto societario, è obbligatorio allegare copia autenticata del verbale dell'Assemblea straordinaria che le ha votate, regolarmente registrata.
- L'accettazione della domanda è sottoposta alla condizione risolutiva dell'approvazione del Consiglio Federale.
- Ad eguali effetti sono sottoposti i C.S.B. che, dopo avere ottenuto la riaffiliazione, procedono a variazioni statutarie o a modifiche giuridiche del proprio status;
- c) dichiarazione del Presidente del C.S.B., su apposito modulo, di incondizionata accettazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni e disposizioni della F.I.S.B.B., con espresso richiamo alla clausola compromissoria di cui all'art. 67 e ss. dello Statuto federale;
- d) attestazione in originale dell'ordine di bonifico sul conto corrente bancario della F.I.S.B.B., comprovante l'avvenuto versamento della tassa annuale di affiliazione del C.S.B. e di tesseramento degli Atleti e dei Tecnici.

2. La domanda di rinnovo dell'affiliazione, con la documentazione sopra indicata, dovrà essere presentata nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il Consiglio Federale stabilisce con delibera annuale il termine ultimo di presentazione delle domande di rinnovo dell'affiliazione indicate al succitato comma 2 del presente R.O.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sarà attribuito diritto di voto alle associazioni regolarmente affiliate alla data stabilita sopra che siano in regola con il versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento alla data di convocazione dell'Assemblea.

Comunque, qualora prima della data prevista come termine ultimo per il rinnovo dell'affiliazione, si dovesse tenere una qualsiasi Assemblea federale, ad eccezione di quella elettiva, i C.S.B. aventi diritto al voto vi possono prendere parte solo a condizione che almeno 50 giorni liberi prima dell'effettuazione dell'Assemblea Nazionale, e, almeno 20 giorni liberi prima dell'effettuazione dell'Assemblea Regionale, abbiano provveduto alla riaffiliazione previo rispetto delle procedure contemplate nel presente articolo.

4. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'affiliazione entro i termini sopracitati

comporta a tutti gli effetti l'estinzione del rapporto associativo con la F.I.S.B.B. e i C.S.B. interessati perdono i diritti acquisiti e verranno considerati nuove società. Non verranno accettati rinnovi di affiliazioni relativi a C.S.B. che abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo con la F.I.S.B.B. relative alle annate sportive precedenti, né saranno accolte domande di nuove affiliazioni da parte di quei C.S.B. che nei propri Consigli direttivi annoverino Dirigenti già componenti la dirigenza di ex C.S.B. morosi nei confronti della F.I.S.B.B.

5. I Tesserati degli Affiliati cessati, potranno trasferirsi, liberamente, ad altro C.S.B. affiliato F.I.S.B.B., purché ne diano avviso scritto alla Federazione.

Articolo 7 - DOVERI DEGLI AFFILIATI

Gli Affiliati che entrano a far parte della F.I.S.B.B. sono tenuti:

- a) a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione, nonché le deliberazioni dei suoi Organi;
- b) ad essere retti da Consigli Direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti sociali, in armonia con lo Statuto della F.I.S.B.B. e responsabili a ogni effetto nei confronti della Federazione;
- c) a partecipare alle Assemblee federali ed a divulgare l'attività sportiva del Biliardo e del Bowling promuovendo il tesseramento a tutti i livelli;
- d) a comunicare per iscritto alla Segreteria federale, ai Consigli e/o ai Delegati ogni modifica relativa allo Statuto sociale, ai Regolamenti interni, ai recapiti per le comunicazioni ufficiali ed alla composizione dei Consigli direttivi. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data delle modifiche;
- e) a partecipare, con i propri Atleti alle attività sportive di ogni tipo e livello organizzate dalla Federazione;
- f) a richiedere il nullaosta alla F.I.S.B.B. per l'organizzazione di qualsiasi tipo di manifestazione sportiva qualora la stessa debba rientrare nel calendario gare federali. In sede di richiesta dovrà essere indicato il tipo di gara, il numero di Atleti partecipanti, il numero di tavoli e/o piste disponibili nonché la conformità delle attrezzature di gioco utilizzate per la gara alle norme federali. L'inosservanza di tale norma comporta provvedimenti specifici per l'Affiliato;
- g) a comunicare alla Federazione la volontà di organizzare o partecipare con propri Atleti a manifestazioni sportive non svolte sotto l'egida federale. La F.I.S.B.B. si riserva di verificare se tali manifestazioni si svolgano in concomitanza o contrapposizione con altre manifestazioni sportive presenti nel calendario sportivo federale e in tale caso potrà vietare la partecipazione o l'organizzazione. L'inosservanza di tale norma comporta provvedimenti specifici per l'Affiliato;

*h**[Signature]*

- h) regolare, una volta cessato lo status di Affiliato, ogni pendenza finanziaria nei confronti della Federazione e di altri Affiliati. Tutti i membri dell'ultimo Consiglio Direttivo sono personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare impartiti dagli Organi della Federazione;
- i) ad assicurare pieno rispetto e collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni, nonché osservare e fare osservare dai propri tesserati i più rigidi precetti dell'ospitalità e della correttezza sportiva verso gli Ufficiali di Gara, i Dirigenti ed i Tesserati di altri C.S.B. in occasione di manifestazioni sportive;
- j) a curare le iscrizioni alle gare dei propri Tesserati assumendosi la responsabilità delle relative quote e informarli sull'osservanza delle direttive per la partecipazione alle manifestazioni sportive;
- k) a provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, dalle deliberazioni e dalle decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.B.B. per qualsiasi causa e ragione;
- l) a curare che tutti i propri Tesserati sottoscrivano, per accettazione espressa, la clausola compromissoria dello Statuto, impegnandosi nel contempo alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso e di tutti i regolamenti, deliberazioni e disposizioni emanati dalla F.I.S.B.B.;
- m) a portare immediatamente a conoscenza dei propri Tesserati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi federali e curarne l'esecuzione;
- n) a curare che i propri Tesserati ottemperino alle convocazioni degli Organi federali per la formazione di Squadre rappresentative;
- o) a trascrivere nei documenti federali i dati anagrafici dei propri Tesserati controllandone la veridicità;
- p) a promuovere il reclutamento di Ufficiali di Gara, disposti a collaborare, ogni qual volta si rendesse necessaria la loro presenza, sia per le attività del C.S.B. sia per quelle del Consiglio Regionale;
- q) ogni Affiliato deve comunicare ove svolge l'attività sportiva. La sede di gioco deve rispettare i requisiti del Regolamento d'impiantistica sportiva adottato dalla Federazione. Sussistendo le condizioni sopraindicate il C.S.B. ha facoltà di costituire una scuola di addestramento al Biliardo e al Bowling Sportivo, secondo le modalità emanate dalla F.I.S.B.B.;
- r) ogni Affiliato deve impegnarsi ad utilizzare tutti i canali di comunicazione, compresi i social, in modo corretto e rispettoso delle attività e degli Organi Federali evitando ogni affermazione denigratoria.

*W**[Signature]*

Articolo 8 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.S.B.B.

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla Federazione nei casi previsti dall'articolo 9 dello Statuto federale. In particolare, il C.S.B. oltre a perdere i diritti elencati nell'articolo 7 dello Statuto federale non potrà:

- a) esercitare diritto di voto nelle Assemblee Nazionali e Regionali;
- b) richiedere tessere per i propri soci;
- c) iscrivere i propri Atleti a competizioni sportive e ricreative;
- d) organizzare gare.

2. Spetta al Consiglio Federale deliberare la revoca dell'affiliazione qualora il C.S.B. non abbia rispettato gli obblighi prescritti dagli articoli 5 e 6 dello Statuto federale. Contro le decisioni del Consiglio Federale è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. come previsto dall'art.9 comma 2 dello Statuto. Spetta agli Organi di Giustizia procedere alla radiazione così come disciplinato dal Regolamento di Giustizia federale.

3. Gli Atleti ed i Tecnici appartenenti ad un C.S.B. ormai non più affiliato sono liberi di trasferirsi e tesserarsi, senza alcun termine di scadenza e senza presentazione di nullaosta, per altri C.S.B. purché si assoggettino a una nuova pratica di tesseramento segnalando il C.S.B. di provenienza.

Articolo 9 - FUSIONE

1. Le fusioni, tra due o più Affiliati, debbono essere proposte per l'approvazione al Consiglio Federale, cui spetta l'accertamento del rispetto delle norme dello Statuto federale e del Regolamento Organico.

2. Qualora la fusione venga accettata ci si troverà di fronte ad un nuovo Affiliato che dovrà avere una nuova denominazione ed un nuovo Consiglio Direttivo mentre manterrà l'anzianità federale del più anziano degli Affiliati. In caso di fusione i Tesserati alle società cessate possono tesserarsi al nuovo soggetto oppure, attraverso espressa dichiarazione, possono richiedere il tesseramento presso altro C.S.B.

3. In caso di incorporazione, l'Affiliato che assorbe uno o più C.S.B. conserva la denominazione, i colori, l'anzianità federale, il Consiglio Direttivo, ed i propri Tesserati. Anche in caso di incorporazione i Tesserati possono esercitare il diritto di tesserarsi presso altro C.S.B., così come previsto nel precedente comma.

4. In caso di cambiamenti nella denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni e variazioni nella composizione degli organi sociali, l'Affiliato deve darne comunicazione alla F.I.S.B.B. entro 15 (quindici) giorni, attraverso il Consiglio Regionale di appartenenza inviando copia dei verbali delle Assemblee dei C.S.B. coinvolti nella fusione da cui risulti la volontà degli associati.

5. La fusione tra due o più C.S.B. è ammessa solo in ambito regionale. In deroga potranno avvenire fusioni extra-regionali solo nel caso in cui il Consiglio Federale accerti in maniera inconfutabile una situazione di vicinanza, delle sedi dei C.S.B., tale da giustificare la richiesta.
6. Gli Atleti soggetti al vincolo sportivo restano vincolati per il tempo residuo del vincolo.

CAPO II - I TESSERATI

Articolo 10 - GENERALITÀ

1. Il tesseramento è l'atto volontario che lega una persona alla F.I.S.B.B. in un rapporto sportivo senza scopo di lucro ed improntato sui principi del dilettantismo emanati dal C.O.N.I. e dal C.I.P. Le persone fisiche, che possono far parte della F.I.S.B.B., secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto Federale sono:

- a) gli Atleti di qualsiasi categoria;
- b) i Dirigenti federali;
- c) i Dirigenti sociali;
- d) gli Ufficiali di Gara;
- e) i Tecnici;
- f) i Membri Onorari.

2. I Tesserati entrano a far parte della F.I.S.B.B., secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto federale.

3. I Tesserati hanno i doveri ed i diritti previsti dagli articoli 12 e 13 dello Statuto federale.

Articolo 11 - TESSERAMENTO E TRASFERIMENTI

1. Le modalità di tesseramento variano a seconda dei soggetti presi in considerazione:

- a) gli Atleti, i Soci degli Affiliati, i Dirigenti e i Tecnici possono essere tesserati solo dopo che la domanda di affiliazione e/o quella di riaffiliazione del C.S.B. di appartenenza sia stata accettata;
- b) i Dirigenti federali sono tesserati dal momento dell'elezione o della nomina;
- c) gli Ufficiali di Gara sono tesserati dal momento dell'inquadramento nel ruolo federale;
- d) i Membri Onorari sono tesserati dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

2. La durata del tesseramento per gli Atleti è pari alla durata dell'anno sportivo di cui all'art. 5 comma 7 del presente Regolamento Organico.

3. Gli Atleti con cittadinanza italiana dovranno tesserarsi presso un C.S.B. appartenente alla regione di residenza, mentre quelli con cittadinanza estera potranno essere tesserati sempre tramite i C.S.B., appartenenti alla regione di residenza, previo nullaosta della Federazione estera di appartenenza. Gli Atleti aventi nazionalità italiana e residenti all'estero potranno tesserarsi presso qualsiasi C.S.B. nel territorio italiano.
4. L'Atleta che intende svolgere l'attività agonistica in altra regione è tenuto a farne richiesta scritta motivata al Presidente del Consiglio Regionale o al Delegato Regionale ove risiede, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda deve decidere in merito alla concessione del nullaosta al trasferimento. Il rigetto della domanda deve sempre essere motivato per iscritto. In tal caso l'Atleta può appellarsi al Consiglio Federale, che delibererà inappellabilmente. La Segreteria federale è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale o al Delegato Regionale ove risiede l'Atleta ed allo stesso della decisione del Consiglio Federale.
5. Per gli Atleti temporaneamente impegnati nel servizio militare è concessa la possibilità di tesserarsi presso un C.S.B. appartenente alla regione ove svolgono il servizio. Nel caso in cui l'Atleta dovesse già essere tesserato presso altro C.S.B. (quello della regione di residenza) esso ha il diritto di ottenere il nullaosta per lo svolgimento dell'attività agonistica nella regione ove svolge il servizio militare.
6. Alla scadenza del vincolo annuale l'Atleta è libero di tesserarsi per altro C.S.B. della regione di residenza.
7. Il vincolo per gli Atleti appartenenti alla categoria juniores è fissato in due anni a decorrere dalla data del primo tesseramento per il C.S.B. di appartenenza.
8. Lo scioglimento del vincolo fra Tesserato e Affiliato è concesso, su domanda del Tesserato anche prima della scadenza dell'anno in corso, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento della residenza in altra regione;
 - b) trasferimento del domicilio per motivi di lavoro, di studio, o per servizio militare;
 - c) fondati motivi documentati.
9. L'autorizzazione ai predetti trasferimenti è accordata dal Consiglio Federale, previo nullaosta del C.S.B. di appartenenza. La Segreteria federale è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Atleta ed all'Affiliato. L'Affiliato che intende opporsi alla domanda dell'Atleta deve proporre opposizione al Consiglio Federale esponendone le motivazioni.
10. In ogni caso è sempre vietato il duplice tesseramento.
11. In caso di smarrimento, distruzione o logorio della tessera, la Segreteria federale, a seguito di regolare denuncia da parte del Tesserato, è tenuta ad emanare una nuova tessera portante lo stesso numero della prima.

*W**[Signature]*

12. È inibito il tesseramento nelle fattispecie indicate nell'art. 11 commi 4, 5, 6 e 7 dello Statuto federale.

Articolo 12 - DOVERI DEI TESSERATI

I Tesserati:

- a) sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dall'articolo 12 dello Statuto federale ed osservare il Codice di Comportamento Sportivo;
- b) devono rispondere alle convocazioni della rappresentativa nazionale e mettersi a disposizione della Federazione;
- c) non possono effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi a oggetto risultati di gare organizzate nell'ambito della F.I.S.B.B.;
- d) devono accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione;
- e) non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure agli Organi federali o alle persone che li rappresentano;
- f) devono accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dagli Organi federali e dagli Ufficiali di Gara;
- g) devono assumere un comportamento ineccepibile sia come sportivi che come privati. Non devono intervenire in attività la cui competenza è attribuita ad altri organismi preposti;
- h) presentarsi alle manifestazioni in perfetta tenuta di gara o sociale, secondo quanto prescritto dai Regolamenti federali.

Articolo 13 - DIRITTI DEI TESSERATI

I Tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare alla vita sociale del C.S.B., alle Assemblee sociali e quant'altro sia contenuto nello Statuto sociale;
- b) partecipare alle attività ricreative e agonistiche del proprio C.S.B., esonerando la Federazione da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti o prodotti, avvalendosi però della polizza assicurativa contratta con il tesseramento nei termini stabiliti di anno in anno dal Consiglio federale;
- c) partecipare alle competizioni autorizzate dalla F.I.S.B.B., rispettandone il relativo Regolamento;
- d) partecipare a competizioni sia all'estero che in Italia, organizzate da altre Federazioni

aderenti a organismi internazionali di cui la F.I.S.B.B. fa parte o da altri Enti. In questo caso il tesserato dovrà verificare che non vi siano manifestazioni sportive federali concomitanti. In tale caso dovrà essere effettuata richiesta di autorizzazione e la F.I.S.B.B. potrà negarla solo nel caso in cui la partecipazione del tesserato a manifestazioni organizzate da Organismi terzi possa pregiudicare il corretto svolgimento delle attività sportive federali.

Articolo 14 - TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE

La Federazione prevede per i propri Atleti sette diverse tipologie di tessere:

1. Agonistica;
2. Preagonistica;
3. Paralimpica;
4. Juniores;
5. Amatoriale;
6. Dirigente sportivo;
7. Studentesca;

Il periodo di validità di tutti i tipi di tessere è da considerarsi annuale (dal 1° settembre al 31 agosto). Anche per il rinnovo delle tessere, così come per le riaffiliazioni (comma 3 dell'articolo 6 del Regolamento Organico), sono previste due finestre una "ordinaria" ed un'altra "straordinaria".

I casi di cessazione del tesseramento sono disciplinati dal comma 2 dell'articolo 14 dello Statuto federale.

Articolo 15 - SANZIONI

Oltre a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto, tutti i soggetti appartenenti alla F.I.S.B.B. sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti degli altri soggetti della Federazione e nei confronti dei terzi. I C.S.B. e i loro Dirigenti sono responsabili direttamente dell'operato dei propri tesserati nell'ambito della Federazione.

TITOLO III – ORDINAMENTO

CAPO I – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 16 - GENERALITÀ

1. La F.I.S.B.B. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i propri Organi ed Organismi federali, indicati dallo Statuto federale e dal presente Regolamento Organico.

2. Gli Organi della F.I.S.B.B., secondo quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto, si distinguono in:
 - a) Organi Centrali;
 - b) Organi Territoriali;
 - c) Organi di Giustizia.
3. Gli Organismi della F.I.S.B.B. che supportano il perseguimento dei fini istituzionali sono invece:
 - a) la Segreteria federale;
 - b) le Commissioni federali;
 - c) i Settori Federali
 - d) la Commissione Tecnica Arbitrale Nazionale.
4. Gli Organi ed Organismi della F.I.S.B.B. esercitano i propri poteri, riconosciuti dallo Statuto e dal Regolamento Organico, al fine di sviluppare, incentivare e tutelare la pratica del Biliardo e del Bowling sportivo in tutto il territorio nazionale ed in campo internazionale, in sintonia con le direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dal C.I.P., dalla WCBS (World Confederation of Billiard Sports), dalla IBF (International Bowling Federation), dalla UMB (Union Mondiale de Billard), dalla WPA (World Pool Association), dall'IBSF (International Billiards and Snooker Federation), dalla CEB (Confédération Européenne de Billard), dall'EPBF (European Pocket Billiard Federation), dall'EBSA (European Billiards and Snooker Association), dall'EBF (European Bowling Federation) e dal BEC (Bowling European Corporatif).

Articolo 17 - SEPARAZIONE DEI POTERI

1. Gli Organi di Giustizia, il Procuratore Federale, la Commissione Federale di Garanzia ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono autonomi ed indipendenti dagli Organi di gestione federale.
2. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non deve estendersi agli Organi non connessi allo stesso sotto il profilo funzionale (in particolare agli Organi di Giustizia e Collegio dei Revisori dei Conti nonché il Procuratore Federale).

Articolo 18 - DECADENZA

1. Le ipotesi di decadenza degli Organi federali sono disciplinate nello Statuto federale.
2. I Dirigenti, eletti in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del Quadriennio Olimpico in corso.

CAPO II - ORGANI FEDERALI CENTRALI

Articolo 19 - GENERALITÀ

1. Gli Organi Centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri, loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto Federale per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la diffusione del Biliardo e del Bowling sportivo in tutto il territorio nazionale, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. In conformità allo Statuto Federale, sono Organi Centrali della Federazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente della Federazione;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) la Commissione Federale di Garanzia;
- h) l'Ufficio del Procuratore Federale.

SEZIONE I - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 20 - GENERALITÀ

1. L'Assemblea Nazionale è l'Organo supremo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.

L'attività, il funzionamento e le competenze dell'Assemblea Nazionale sono regolate dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dello Statuto federale.

2. L'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o Straordinaria.

Articolo 21 - CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO

1. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente della Federazione (o di chi ne fa le veci), mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, posta elettronica certificata o altro mezzo purché sia possibile verificarne la trasmissione e ricezione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno, l'elenco degli aventi diritto al voto.

2. In caso di Assemblea Elettiva l'elenco degli aventi diritto di voto deve essere pubblicato sul sito federale almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. L'avviso di convocazione avviene ai sensi dell'art. 18 comma 2 dello Statuto Federale, e, a tal fine, i rappresentanti degli

Atleti e dei Tecnici sono da intendersi domiciliati presso il C.S.B. di appartenenza salvo che in sede di elezione non abbiano comunicato indirizzo diverso dove ricevere il suddetto avviso.

3. Ad ogni convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere avvisata preventivamente la Segreteria del C.O.N.I., a cura del Segretario Generale.

Articolo 22 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Partecipano all'Assemblea:

- a) i Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto o loro delegati purché facenti parte del Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati, ad esclusione degli Atleti e Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea;
- b) i rappresentanti dei Tecnici eletti nelle rispettive Assemblee Regionali;
- c) i rappresentanti degli Atleti eletti nelle rispettive Assemblee Regionali;
- d) il Presidente della F.I.S.B.B.;
- e) i membri del Consiglio Federale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) gli Organi nazionali e territoriali;
- h) il Segretario Generale;
- i) i candidati alle cariche elettive;
- j) altri soggetti su invito del Presidente o del Consiglio Federale.

2. In ogni caso è preclusa la partecipazione all'Assemblea a tutti coloro che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari in corso d'esecuzione.

Articolo 23 - DIRITTO DI VOTO

1. Il diritto di voto spetta ai Presidenti dei C.S.B. affiliati, ai rappresentanti degli Atleti ed ai rappresentanti dei Tecnici come previsto dall'articolo 17 dello Statuto.

2. Per poter esercitare il diritto di voto, secondo quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto federale, i C.S.B. affiliati, devono:

- a) essere iscritti al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. e al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche nonché in regola con il versamento delle quote di affiliazione relative all'anno sportivo di svolgimento dell'Assemblea, alla data di convocazione dell'Assemblea;
- b) aver maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea;

c) avere svolto nel periodo di cui alla lettera b), in modo continuativo effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e aver partecipato, nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, all'attività sportiva ufficiale federale.

Lo svolgimento in modo continuativo di attività agonistica è rappresentato dalla partecipazione dell'Affiliato a mezzo dei suoi Tesserati ad almeno cinque delle prove o gare previste per i Campionati nazionali e regionali o provinciali, valide ai fini delle classifiche ufficiali.

3. Il diritto di voto viene attribuito agli Affiliati dalla Segreteria federale.
4. Avverso la tabella voti è possibile presentare ricorso ai sensi del Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
5. Per quanto attiene l'anno sportivo nel quale si svolge l'Assemblea Elettiva, il termine ultimo per le affiliazioni o il rinnovo delle affiliazioni è la sessione straordinaria (art.6 comma 2 e 3 del presente R.O.), in modo da consentire alla Segreteria federale di poter comunicare ai Consigli o Delegati l'elenco degli Affiliati aventi diritto al voto entro la data fissata per le Assemblee degli Organi territoriali. L'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicato sul sito federale almeno sessanta giorni prima delle Assemblee Elettive Nazionali in modo da consentire ai C.S.B. interessati di proporre ricorso ai sensi del precedente comma 4.
6. Non sono ammessi reclami direttamente in Assemblea.
7. Hanno diritto di voto, per le categorie loro riservate dallo Statuto, gli Atleti e i Tecnici eletti nell'ambito delle Assemblee Regionali quali rappresentanti rispettivamente degli Atleti e di Tecnici.
8. Per eventuali contestazioni circa il diritto di voto dei rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici potrà, a pena di decadenza, essere inoltrato ricorso con le modalità e i termini previsti per le assemblee regionali nel corso delle quali sono stati eletti.

Articolo 24 - RAPPRESENTANZA DEGLI AFFILIATI, DEGLI ATLETI E DEI TECNICI IN ASSEMBLEA

1. In sede assembleare sono autorizzati a votare i presidenti dei C.S.B. Affiliati e i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti nelle rispettive Assemblee Regionali.
2. In caso di impedimento del Presidente, il C.S.B. potrà essere rappresentato da un membro del Consiglio Direttivo del C.S.B. (purché non siano Atleti e Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea) o dal Presidente (o da un componente del Consiglio Direttivo delegato dallo stesso) di altro C.S.B. anche avente sede in altra regione o appartenente ad altro Settore sportivo.
3. Il membro del Consiglio direttivo del C.S.B. che ha ricevuto la delega dal proprio Presidente acquisisce ogni diritto ad esso spettante, inclusa la possibilità di essere delegato da altri presidenti di C.S.B., anche di un

diverso Settore o Disciplina sportiva. Il numero di deleghe che possono essere conferite è disciplinato dal comma 5 dell'articolo 17 dello Statuto federale.

4. In caso di rilascio di delega il delegato è ammesso al voto a condizione che la delega sia redatta su carta intestata del C.S.B. delegante indicando le generalità del Presidente e allegando la carta di identità dello stesso. Sulla delega dovrà essere riportata la denominazione del C.S.B. delegato e i dati del Legale Rappresentante o del membro del Consiglio Direttivo delegato.

5. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti nell'ambito delle Assemblee regionali, non possono rilasciare alcun a delega, ma, in caso di impedimento, verranno sostituiti dal primo dei non eletti delle rispettive categorie; in tal caso il primo dei non eletti dovrà esibire copia del verbale dell'Assemblea regionale, firmato dal Presidente regionale, ove risulti tale sua condizione.

Articolo 25 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Nazionale è valida:

- a) in prima convocazione con la presenza dei partecipanti che rappresentino la metà degli aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione (successiva di un'ora alla prima) qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti in Assemblea;
- c) per le sole Assemblee Nazionali Elettive, Ordinarie o Straordinarie, il quorum di seconda convocazione è pari ad un terzo degli aventi diritto al voto.

Articolo 26 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

2. Le competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria sono disciplinate dall'articolo 19 dello Statuto.

Articolo 27 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è indetta:

- a) quando la maggioranza dei componenti del Consiglio Federale lo ritiene opportuno;
- b) in seguito a richiesta motivata presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto o della metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni aventi diritto al voto nelle Assemblee di categoria;
- c) in caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito al bilancio della Federazione;

- d) in caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. del bilancio federale.
2. In detti casi l'Assemblea Nazionale deve essere convocata e svolta entro 90 (novanta) giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.
 3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere inviato almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno dell'effettuazione.
 4. Le competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria sono disciplinate dall'articolo 20 dello Statuto.
 5. Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto il Presidente Federale, in casi di estrema necessità, potrà convocare con PEC, telegramma o e-mail l'Assemblea Straordinaria non elettiva, 15 (quindici) giorni prima dando contemporaneamente notizia degli argomenti all'ordine del giorno, oltreché del giorno, ora e luogo.

Articolo 28 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri, scelti e nominati dal Consiglio Federale, tra persone facenti parte degli Organi Federali e/o fra soggetti di comprovata esperienza. Essa è presieduta dal Presidente della Corte Federale di Appello. In caso di Assemblea Elettiva il Presidente dovrà essere nominato dalla F.I.S.B.B. di intesa con il C.O.N.I.
2. Nelle Assemblee Elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
3. La Commissione Verifica Poteri, si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Nazionale ed ha il compito di:
 - a) verificare la regolarità delle schede di partecipazione all'Assemblea e la regolarità delle deleghe attribuite a ciascun rappresentante, richiedendo, se necessario, un documento di identità;
 - b) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari, consegnando il contrassegno di partecipazione e di voto;
 - c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe, che possono legittimare l'esercizio del diritto di voto.
4. Redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
5. Decide inappellabilmente a maggioranza.
6. Redige e presenta al Presidente dell'Assemblea e al Segretario il processo dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli Affiliati rappresentati, dei

rappresentanti presenti e dei voti attribuiti.

7. L'attività della Commissione Verifica Poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari, con il conseguente aggiornamento dei dati e termina i lavori allorquando ha espletato le formalità di cui al precedente comma.

Articolo 29 - COMMISSIONE SCRUTINIO

1. La Commissione Scrutinio è formata da minimo tre membri nominati dal Consiglio Federale che controfirmano gli elenchi consegnati dalla Commissione Verifica Poteri.
2. Esplica tutte le operazioni concernenti le votazioni e ne redige il verbale, in particolare effettua lo spoglio delle schede dei votanti ed ha facoltà di dichiarare la nullità delle schede, qualora non risulti chiaramente determinabile la volontà dei votanti o rilevino chiari segni di riconoscimento del votante.
3. Nell'ambito delle Assemblee Elettive, dove è previsto l'utilizzo di sistemi di voto in forma elettronica, la Commissione Scrutinio sovrintenderà al corretto svolgimento delle operazioni di voto.
4. Gli scrutatori esplicano i loro compiti collegialmente.
5. Nelle Assemblee Elettive i componenti della Commissione di Scrutinio non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali.

Articolo 30 - APERTURA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ED UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Assemblea Nazionale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria. In sede di Assemblea Elettiva, il Presidente è indicato dalla F.I.S.B.B., d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
2. Il Presidente provvisorio, se all'orario stabilito per la prima convocazione, dall'elenco consegnatogli dal Presidente della Commissione Verifica Poteri, risulta essere presente il quorum assembleare necessario ai sensi dello Statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.
3. Se all'orario di prima convocazione non è presente il quorum necessario egli dovrà attendere la consegna del nuovo elenco all'orario di seconda convocazione ed in tali casi dichiarerà aperti i lavori qualunque sia il numero dei voti presenti.
4. Per l'Assemblea Nazionale Elettiva, a norma dell'articolo 18 comma 4 dello Statuto, il quorum di seconda convocazione è stabilito in un terzo degli aventi diritto al voto.
5. Su proposta del Presidente provvisorio, gli aventi diritto al voto ed i delegati procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza (composto da Presidente, Vicepresidente, dal Segretario della F.I.S.B.B., o da chi ne fa le veci e dalla Commissione di Scrutinio). All'Ufficio di Presidenza è funzionalmente affidato lo svolgimento dei lavori assembleari. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono essere scelti anche

Alessandro Cherubini

tra soggetti non appartenenti alla F.I.S.B.B. La nomina dell'Ufficio di Presidenza può avvenire per acclamazione.

Articolo 31 - IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno senza ritardi e prolissità. Il Presidente è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Dichiarata esaurita la discussione e la votazione di tutti gli atti ad essa relativi, è chiusa l'Assemblea. Controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.
2. Nel caso di Assemblea Elettiva, il Presidente dell'Assemblea, dopo aver dichiarato in via definitiva la costituzione dell'Assemblea Nazionale, darà comunicazione ufficiale delle candidature alla carica di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Atleta, di Tecnico e di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, regolarmente presentate secondo quanto stabilito dall'articolo 26 dello Statuto.
3. Il Presidente informa, senza indugio, l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e delle eventuali successive variazioni. In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti, in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente. Su ciascun argomento inserito all'ordine del giorno, le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salvo la rinuncia da parte di ciascuno di essi.
4. Il Presidente redige, per ciascun punto all'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
5. I Rappresentanti degli Affiliati, gli Atleti ed i Tecnici aventi diritto al voto possono presentare, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea, mozioni, ordini del giorno ed istanze, su argomenti posti all'o.d.g., purché risultino firmate da almeno un terzo degli aventi diritto al voto. È comunque insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea di accettare o meno mozioni d'ordine e di porle in discussione, ovvero di determinare l'ordine di precedenza delle stesse.
6. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento posto all'ordine del giorno, ha facoltà di:
 - a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di eccezionali circostanze, al di sotto dei 5 (cinque) minuti primi;
 - b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo

sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero per divagazioni, prolissità od in altro modo abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;

- c) regola la procedura e stabilisce il sistema di votazione per ogni singolo argomento all'ordine del giorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto.

7. Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

Articolo 32 - IL VICEPRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Nel caso di assenza temporanea o definitiva, egli sostituisce il Presidente dell'Assemblea assumendone i poteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico. Collabora con il Presidente dell'Assemblea seguendone gli indirizzi.

Articolo 33 - IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

1. Il Segretario dell'Assemblea cura la redazione del verbale ed esplica le sue funzioni in collaborazione con il Presidente dell'Assemblea.
2. Il verbale dell'Assemblea, redatto in duplice copia, una delle quali deve essere trasmessa al C.O.N.I. dal Segretario e firmato dallo stesso e dal Presidente, deve essere depositato presso la Segreteria federale entro 15 (quindici) giorni dall'Assemblea stessa. Il verbale dell'Assemblea fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
3. Le candidature alle cariche elettive degli Organi federali territoriali devono essere fatte pervenire alle Segreterie dell'Organo per il quale si concorre almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva territoriale. Le candidature alle cariche elettive degli Organi federali Centrali devono essere presentate alla Segreteria federale almeno 50 (cinquanta) giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva.
4. Ciascun partecipante avente diritto al voto in Assemblea ed ogni rappresentante di C.S.B., Atleta o Tecnico ha facoltà di prendere visione del verbale medesimo.

Articolo 34 - CANDIDATURE ALLE CARICHE ELETTIVE

1. Possono ricoprire cariche federali solamente coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti all'articolo 62 dello Statuto.
2. Le candidature alle cariche elettive degli Organi federali centrali devono essere presentate alla Segreteria federale almeno 50 (cinquanta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva. Le candidature alle cariche elettive degli Organi federali Territoriali devono essere fatte pervenire alle Segreterie dell'Organo

per il quale si concorre almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva territoriale.

3. Le candidature alle cariche elettive devono rispettare i seguenti requisiti:

- a. Presidente federale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno dieci Affiliati, sei Atleti e sei Tecnici aventi diritto al voto in Assemblea e appartenenti a C.S.B. aventi diritto al voto. La candidatura deve essere sottoscritta dal candidato in segno di accettazione;
- b. Presidente regionale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno quattro Affiliati aventi diritto al voto, quattro Atleti e quattro Tecnici appartenenti a C.S.B. aventi diritto a voto e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione.
Tutti gli Atleti e i Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea possono sottoscrivere le candidature a condizione che appartengano a società aventi diritto a voto;
- c. Consigliere federale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno sei aventi diritto al voto appartenenti alla categoria per la quale ci si candida (Consigliere di Settore, Consigliere eletto dagli Affiliati, Atleta o Tecnico), e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione;
- d. Consigliere regionale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno tre Affiliati aventi diritto al voto appartenenti alla categoria per la quale ci si candida (Consigliere di Settore, Consigliere eletto dagli Affiliati), e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione;

Ogni avente diritto al voto non può sottoscrivere un numero di candidature superiori al numero di persone da eleggere per ciascuna carica.

4. Le candidature alle cariche federali, centrali e territoriali, devono contenere cognome, nome di battesimo e i dati anagrafici completi dei candidati. Nella lettera di candidatura deve risultare la denominazione sociale completa del C.S.B. proponente, il nome del Presidente sottoscrittore, i dati anagrafici completi e il numero di tessera degli Atleti e dei Tecnici proponenti.

5. Ogni candidato deve sottoscrivere la candidatura in segno di accettazione e di dichiarazione di possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 62 dello Statuto.

6. Le candidature devono essere inviate alla Segreteria dell'Organo competente a mezzo posta elettronica certificata. Nel caso in cui la Segreteria del Consiglio regionale non disponga di una PEC la candidatura potrà essere inviata alla PEC della Segreteria nazionale.

7. Le candidature alle cariche federali pervenute dopo la scadenza dei termini sono convalidate esclusivamente nel caso in cui, alla scadenza del termine, quelle regolarmente presentate siano insufficienti a ricoprire i posti da eleggere. In questo caso, raggiunto il numero di candidature sufficienti a ricoprire i

posti da eleggere, le candidature pervenute successivamente in ordine cronologico non verranno ammesse.

8. Il Segretario Generale successivamente alla data stabilita per la presentazione delle candidature, procede all'esame delle stesse. Compila, poi, un elenco delle liste suddivise per cariche con l'elencazione e numerazione dei candidati in ordine alfabetico, di tutte le candidature pervenute e ritenute ammissibili.

9. L'elenco delle candidature dovrà essere pubblicato, ad opera della Segreteria dell'Organo presso il quale è stata presentata la candidatura, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale e almeno 15 (quindici) giorni prima in caso di Assemblea territoriale.

10. Il ricorso va proposto nei modi e nei termini di cui al Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto e dal presente Regolamento Organico, le candidature quale membro rappresentante del Settore o della Disciplina nel Consiglio Federale possono essere fatte pervenire alla Segreteria federale specificando l'intenzione di candidarsi per il Consiglio federale con indicazione del Settore o della Disciplina sportiva che si intende rappresentare. Non è possibile candidarsi a più di una carica federale nella stessa Assemblea.

12. È ammessa la candidatura sia a cariche elettive centrali che territoriali, previo rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico. L'eletto a più cariche federali, entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità dovrà optare per una di esse e non potrà prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto opzione. La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria federale. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza d'ufficio dalla carica assunta posteriormente.

13. Le candidature per gli Organi territoriali della Federazione possono essere presentate solo se sottoscritte da C.S.B. con sede nel territorio di competenza.

14. Le candidature alla carica di Consigliere in rappresentanza di uno dei Settori (Biliardo o Bowling) nel Consiglio federale devono essere sottoscritte dagli Affiliati del medesimo settore.

15. Le candidature alla carica di Consigliere in rappresentanza della Disciplina possono essere sottoscritte da tutti gli Affiliati.

Articolo 35 - ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

1. Il candidato neoeletto deve depositare formale accettazione della carica entro la data fissata per la convocazione del primo Consiglio Federale presso la Segreteria dell'Organo competente oppure direttamente al Segretario dell'Assemblea che lo ha eletto, il quale ne farà menzione e la alleggerà al verbale.

2. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'eletto si intende decaduto dalla carica e si procederà alla sua sostituzione ai sensi delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

Articolo 36 - PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E PROGRAMMI

1. Nelle Assemblee elettive l'elenco dei candidati alle cariche federali deve essere a disposizione di tutti gli intervenuti. Copie degli elenchi dovranno essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
2. La presentazione dei candidati deve avvenire nel seguente ordine tassativo:
 - a) Presidente federale o regionale;
 - b) Consiglieri federali o regionali;
 - c) Rappresentante Atleti;
 - d) Rappresentante Tecnici;
 - e) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti federali in sede di Assemblea Nazionale.
3. La presentazione avviene seguendo l'ordine alfabetico fatta eccezione per la carica di Presidente qualora risulti ricandidato l'uscente che in tal caso parlerà per primo.
4. Ciascun candidato ha il diritto di esporre sinteticamente all'Assemblea le motivazioni della sua candidatura ed i proponenti; può rinunciare a tale facoltà dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea.
5. Il Presidente, prima di indire la votazione rammenta le modalità della stessa. In particolare, indica il numero dei voti da esprimere sulla scheda, segnala i casi di omonimia, legge i nomi dei candidati.

Articolo 37 - MODALITÀ DI VOTAZIONE NEL CORSO DELLE ASSEMBLEE

1. Le votazioni nel corso di Assemblee, secondo il disposto dell'articolo 23 dello Statuto Federale, possono avvenire:
 - a) per acclamazione; solo nei casi previsti espressamente dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico. Essa deve sempre avvenire all'unanimità. Ove ciò non sia possibile si passa alla votazione per appello nominale;
 - b) per alzata di mano, che è la forma ordinaria di votazione; il risultato della votazione è determinato dal conteggio dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
 - c) per appello nominale (voto palese), che si effettua con la chiamata nominativa in ordine alfabetico di tutti i delegati accreditati all'assemblea. La Commissione di Scrutinio registra e somma i voti rappresentati da ciascuno di essi, attribuendogli il valore numerico che gli compete. Le risultanze, fra favorevoli, contrari ed astenuti, determinano l'esito della votazione;
 - d) per scheda segreta. Questo sistema di votazione viene utilizzato per l'elezione alle cariche statutarie, come da Statuto. A tale scopo possono essere consegnate contemporaneamente le schede ad un numero di votanti pari alle cabine, box o luoghi approntati per garantire la

segretezza del voto. Le successive chiamate e la consegna delle schede a chi è chiamato avvengono quando il gruppo precedente ha già depresso nell'urna le schede votate. In ogni caso la distribuzione delle schede previo accertamento dell'identità dei votanti deve essere disposta in modo da assicurare la segretezza del voto.

2. Per le sole Assemblee Elettive nazionali devono essere adottati sistemi di voto in forma elettronica ai sensi del Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
3. Qualora, nonostante gli inviti rivolti, il Presidente rilevi che la segretezza del voto non è assicurata, può disporre che le schede siano distribuite ad un elettore per volta e consegnate a successivo elettore solo dopo che quello precedente ha collocato le proprie schede chiuse nell'urna.
4. Il Presidente può escludere dal voto l'elettore che ripetutamente violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.
5. Nelle votazioni gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto per appello nominale, si considerano astenuti. Coloro che si sono assentati durante le operazioni di voto per scheda segreta si considerano assenti ed i relativi voti non sono computati e vanno detratti dalla forza assembleare in sede di scrutinio.
6. Le deliberazioni s'intendono, salvo diversa statuizione, approvate se riportano la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, in tal caso gli astenuti non vengono computati al fine di determinare la maggioranza dei votanti.
7. Lo svolgimento delle Elezioni a cariche elettive è disciplinato dall'articolo 26 dello Statuto.
8. Le liste dei candidati devono riportare nome e cognome del candidato. Accanto al nome deve essere posto il numero di lista.
9. I delegati possono indicare sulle schede solo il cognome del candidato, a condizione che non sussistano casi di omonimia, oppure solo il numero di lista corrispondente.
10. Se due o più candidati riportano un uguale numero di voti e per l'accesso alla carica è necessario stilare una graduatoria, si procede mediante ballottaggio senza eccezione alcuna, come previsto dall'articolo 26, commi 11 e 12, dello Statuto.
11. Eventuali ricorsi avverso la validità delle Assemblee Nazionali e Regionali possono essere presentati dagli aventi diritto di voto al Tribunale Federale ai sensi dell'art.18 comma 5 dello Statuto.

SEZIONE II – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 38 - GENERALITÀ

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall'articolo 27 dello Statuto nonché dal presente Regolamento.

2. Egli ha la legale rappresentanza della Federazione, di cui esprime la volontà, nell'ambito dei poteri conferitigli dallo Statuto; egli firma pertanto gli atti della Federazione, per conto della quale assume impegni verso terzi, nei confronti dei quali solo la sua firma è vincolante.

Articolo 39 - ATTRIBUZIONE E COMPITI

1. Egli promuove e coordina l'attività federale per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo del Biliardo e Bowling sportivo in campo nazionale ed internazionale, adottando, anche in via di estrema urgenza, i provvedimenti necessari, per i quali può - ove possibile - consultare, anche a mezzo telefax e/o e-mail i membri del Consiglio di Presidenza. Tali provvedimenti devono successivamente essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.
2. È responsabile, unitamente al Consiglio Federale nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del C.O.N.I. del funzionamento generale della Federazione.
3. Convoca e presiede il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza, dei quali fissa l'ordine del giorno.
4. Convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi previsti dallo Statuto e convoca la prima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
5. È facoltà del Presidente federale di partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Organi federali con esclusione di quelle degli organi di Giustizia e di Controllo - al fine di esplicitare il suo potere di vigilanza a norma dello Statuto.
6. Non può, in nessun caso, sostituirsi agli Organi di Giustizia, di Controllo od alla Procura Federale, né inserirsi nelle loro funzioni.

Articolo 40 - ASSENZA O TEMPORANEO IMPEDIMENTO

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, la funzione di Presidente viene esercitata dal Vicepresidente vicario.
2. Il Presidente può tuttavia, con delega scritta, da rendersi pubblica a mezzo di comunicati ufficiali, conferire solo parte dei propri poteri al Vicepresidente vicario. I restanti poteri non sono comunque delegabili ad altri.

SEZIONE III - IL CONSIGLIO FEDERALE

Articolo 41 - GENERALITÀ

1. Il Consiglio Federale, Organo di gestione della Federazione, è composto secondo quanto previsto

dall'articolo 28, comma 1, dello Statuto federale ed è eletto dall'Assemblea Nazionale Straordinaria, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto federale.

2. Al termine della procedura per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale, risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze nelle rispettive categorie. In ogni caso, nelle categorie dove il numero di candidati da eleggere è superiore ad uno (Consiglieri in quota Atleti e in quota Affiliati) deve essere garantito almeno un posto a un Consigliere di genere diverso.

3. Qualora alla fine della procedura elettiva non risulti rispettata, all'interno del Consiglio, la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad un terzo, gli ultimi due candidati dello stesso genere, tra i tre Consiglieri da eleggere in quota Affiliati che hanno ricevuto più preferenze verranno esclusi e cederanno la carica ai due candidati di genere diverso che hanno ottenuto più voti. In mancanza di candidati di genere diverso, le cariche resteranno vacanti.

Articolo 42 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente federale; in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente federale, presiede la riunione del Consiglio Federale il Vicepresidente vicario o il Vicepresidente più anziano, sempre che siano presenti almeno altri 5 componenti il Consiglio Federale.

2. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

3. La convocazione deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti dell'ordine del giorno, della data, ora e sede della riunione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. In caso di necessità ed urgenza le convocazioni possono essere effettuate con e-mail, PEC o telefax con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo.

I Consiglieri federali potranno, entro le 24 ore precedenti lo svolgimento del Consiglio, far pervenire proposte di integrazione dell'ordine del giorno. Tali proposte saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale che valuterà se inserirle nell'ordine del giorno o se, qualora ritenute di interesse federale, rinviarne la discussione al Consiglio successivo.

4. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le elezioni interne, ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.

5. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

6. Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da persona delegata dal Presidente federale, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale di ciascuna seduta che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario Generale. In caso di impedimento del Segretario Generale i lavori del Consiglio saranno registrati.
7. In apertura di ciascuna riunione il Consiglio Federale provvederà ad approvare il verbale dell'ultima riunione e alla ratifica delle deliberazioni nel frattempo assunte dal Consiglio di Presidenza, e di quelle di estrema urgenza adottate dal Presidente federale, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti che hanno originato i provvedimenti.
8. I verbali delle adunanze del Consiglio Federale devono riportare in calce, per presa visione, le firme degli intervenuti.
9. Eventuali osservazioni ai medesimi dovranno essere avanzate per iscritto entro i 7 (sette) giorni successivi alla data in cui se ne è presa visione e formeranno oggetto della successiva riunione del Consiglio Federale.
10. Il Segretario Generale ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di prendere la parola su qualsiasi argomento trattato.
11. I Revisori dei Conti hanno pieno diritto di intervenire ogniqualvolta ne ravvisino la necessità.
12. Nel caso in cui il Consiglio Federale sia chiamato ad esprimersi nei confronti dei propri componenti, il Consigliere interessato deve astenersi dalla delibera, allontanandosi dalla sala di riunione, dopo aver preso la parola sull'argomento, qualora lo ritenga opportuno o gli sia stato richiesto.
13. In tutti i casi di discussione di argomenti concernenti personalmente un membro del Consiglio Federale o altro partecipante al Consiglio e di argomenti concernenti, direttamente o particolarmente, una società di appartenenza o di provenienza dei medesimi, gli interessati dovranno comunque astenersi dal partecipare alla delibera.
14. Le delibere di ordine generale devono essere rese note mediante comunicato ufficiale della Federazione da pubblicarsi sul sito internet della Federazione e da inviarsi, anche a mezzo fax ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Delegati regionali che ne cureranno la trasmissione agli Affiliati. Le delibere entrano in vigore 10 (dieci) giorni dopo la trasmissione ai Presidenti e Delegati regionali.
15. Il Consiglio Federale può stabilire che le delibere siano riservate, qualora, se divulgate, possano recare danno agli Affiliati od a terzi in genere.
16. Le delibere del Consiglio Federale, relative a modifiche alle carte federali, in ogni caso, ai fini della loro esecutività, devono essere assunte con l'osservanza delle norme statutarie e sottoposte all'approvazione del C.O.N.I.
17. È riconosciuto a chi vi abbia interesse, per la tutela di situazioni rilevanti, il diritto di accesso alle

*la**[Signature]*

delibere.

18. La richiesta di accesso deve essere motivata e deve essere rivolta alla Segreteria federale. Trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

19. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia delle delibere.

20. L'esame è gratuito ed il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione.

21. Ai singoli Consiglieri possono essere demandati dal Consiglio Federale particolari incarichi, oltre a quelli previsti dalle norme statutarie, purché non in contrasto con queste ultime.

Articolo 43 - DIMISSIONI O DECADENZA DI UNO O PIÙ CONSIGLIERI

1. Nel caso di dimissioni o di altro motivo di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Federale eletto rimane ugualmente in carica, permanendo almeno la metà dei Consiglieri.

2. All'integrazione del Consiglio Federale si provvede così come previsto dall'articolo 32 dello Statuto federale.

3. Nel caso in cui vi siano le dimissioni o decada per qualsiasi motivo un Consigliere di Settore e non vi sia un elenco dei non eletti per la medesima categoria, il Presidente federale provvederà con urgenza a convocare l'Assemblea degli Affiliati aventi diritto al voto appartenenti al medesimo Settore al fine di eleggere il Consigliere da sostituire. Lo stesso rimarrà in carica fino alla naturale decadenza del Consiglio Federale.

4. Nel caso in cui vi siano le dimissioni o decada per qualsiasi motivo un Consigliere di Disciplina e non vi sia un elenco dei non eletti per la medesima categoria, il Presidente federale provvederà con urgenza a convocare l'Assemblea di tutti gli Affiliati aventi diritto al voto al fine di eleggere il Consigliere da sostituire. Lo stesso rimarrà in carica fino alla naturale decadenza del Consiglio Federale.

5. Nel caso in cui vi siano le dimissioni o decada per qualsiasi motivo un Consigliere eletto in rappresentanza degli Atleti o dei Tecnici e non vi sia un elenco dei non eletti per la medesima categoria, il Presidente federale provvederà con urgenza a convocare l'Assemblea dei Tecnici degli Atleti aventi diritto al voto al fine di eleggere il Consigliere da sostituire. Lo stesso rimarrà in carica fino alla naturale decadenza del Consiglio Federale.

6. Qualora in sede di integrazione del Consiglio Federale non si possa garantire la presenza di componenti di genere diverso nella misura di cui all'art. 28 comma 2 dello Statuto federale, la carica resterà vacante.

Articolo 44 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

I casi di decadenza e la relativa disciplina sono previsti dall'articolo 31 dello Statuto federale.

Articolo 45 - OPZIONI

In caso di elezione di un Consigliere federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione deve avvenire come nel caso di dimissioni.

Articolo 46 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio di Presidenza delibera sulle materie non rimesse dallo Statuto alla competenza esclusiva di altri Organi.
3. In casi di particolare urgenza il Consiglio di Presidenza, quando non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio federale, ha facoltà di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Federale stesso, salvo ratifica degli stessi, nella prima riunione utile del Consiglio Federale, ove verranno illustrate le ragioni del provvedimento e dell'urgenza.
4. Il Consiglio di Presidenza esercita altresì i poteri delegati dal Consiglio Federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento di delega.
5. In caso di vacanza di qualche suo componente il Consiglio di Presidenza verrà reintegrato dal Consiglio Federale, non oltre il trentesimo giorno dall' avvenuta vacanza.
6. I poteri del Consiglio di Presidenza si intendono decaduti contemporaneamente a quelli del Consiglio Federale.
7. Le dimissioni o le decadenze da componente il Consiglio Federale comportano automaticamente quella di componente il Consiglio di presidenza.
8. Funge da segretario il Segretario della Federazione, o un delegato, senza diritto a voto, del Presidente.
9. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente quando egli lo ritiene necessario o su richiesta esplicita della maggioranza dei componenti.
10. La convocazione deve essere trasmessa per iscritto almeno 4 (quattro) giorni prima della data di effettuazione della riunione con nota del Presidente che specifica data, ora, sede e ordine del giorno della seduta. In caso di urgenza può essere convocato 24 (ventiquattro) ore prime con e-mail, PEC o telefax.
11. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza devono essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti, previo invito formale della Segreteria federale.
12. Il Presidente, di propria iniziativa o su indicazione di uno dei componenti il Consiglio di Presidenza, può invitare ad una riunione o ad una parte di essa, la persona o le persone la cui partecipazione si ritiene di giovamento ai lavori o agli esiti della riunione stessa.
13. Di ogni riunione del Consiglio di Presidenza verrà redatto un verbale a cura del Segretario Generale



o di chi lo sostituisce che, firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione, verrà depositato agli atti della Segreteria entro il 3° (terzo) giorno dall' avvenuta riunione. In calce ai verbali devono essere apposte, per presa visione, le firme degli intervenuti.

SEZIONE IV - IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 47 - GENERALITÀ

1. Il Segretario Generale della F.I.S.B.B. riceve l'incarico dal Presidente federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
2. Egli è direttamente responsabile del rispetto dei termini concernenti il deposito e la trasmissione delle delibere assunte dal Consiglio Federale e dal Consiglio di Presidenza.
3. Il Segretario Generale adempie agli obblighi previsti come di sua spettanza dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
4. Il Segretario Generale è il diretto responsabile della conservazione dei libri, registri e atti federali, sul contenuto dei quali deve mantenere la massima riservatezza.
5. Dirige la Segreteria Federale che è l'apparato organizzativo e amministrativo cui è demandato il compito di provvedere all'espletamento delle pratiche federali ed è tenuto a fornire, ricorrendone i presupposti, tutti i dati richiesti sia in materia organizzativa sia amministrativa, per un corretto funzionamento della Federazione. Il personale degli Uffici ed il funzionamento degli stessi dipendono dal Segretario Generale che ne risponde a termini di legge, secondo la qualifica rivestita.
6. Egli ha l'obbligo di relazionare al Presidente, per il seguito di competenza, le mancanze del Personale dipendente.
7. In caso di dimissioni, trasferimento o di cessazione dal servizio, è tenuto a effettuare le consegne a chi lo sostituisce, ovvero ad altre persone incaricate dal Presidente federale.
8. Oltre a quanto sopra indicato, il Segretario ha le attribuzioni di cui all'articolo 59 dello Statuto Federale.

SEZIONE V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 48 - GENERALITÀ

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, è eletto ed è composto secondo quanto previsto dall'articolo 34 dello Statuto Federale. La sede del Collegio dei Revisori è situata presso la Federazione.

Articolo 49 - FUNZIONAMENTO

1. La prima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocata dal Presidente federale

entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva.

2. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide con la presenza di almeno due membri, tra cui il Presidente.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono operare anche disgiuntamente, previa delega del Presidente del Collegio o di propria iniziativa e comunicazione al Presidente federale, compiendo ispezioni e procedendo ad accertamenti presso tutti gli organi centrali e periferici della Federazione. Di ciascuna delle verifiche già menzionate deve essere redatto processo verbale.

Articolo 50 - RESPONSABILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti rispondono del loro operato ai sensi di legge. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive o di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

CAPO III - ORGANI TECNICI FEDERALI

SEZIONE I - RESPONSABILI NAZIONALI DI DISCIPLINA (R.N.D)

Articolo 51 - GENERALITÀ

1. La F.I.S.B.B. contempla il Settore Biliardo e il settore Bowling articolati in quattro discipline:

1. Settore Biliardo

- a. Stecca-Carambola;
- b. Boccette;
- c. Pocket (Pool, 8/15, Snooker).

2. Settore Bowling

- a. Bowling.

2. Per ogni Settore e per ogni Disciplina Sportiva è garantita la rappresentanza in Consiglio Federale.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 30 comma 1 dello Statuto la nomina del Responsabile Nazionale di Disciplina dovrà essere approvata e deliberata, da parte del Consiglio Federale.

Articolo 52 - COMPITI ED ATTRIBUZIONI

I Responsabili Nazionali di Disciplina hanno il compito di:

- a) programmare l'attività sportiva della propria Disciplina sia dal lato tecnico e organizzativo sia da quello finanziario quantificando l'entità del contributo federale per la copertura delle spese dell'intero programma sportivo, secondo quanto previsto dall'articolo 39 dello

- Statuto, sottoponendo il tutto all'approvazione del Consiglio federale;
- b) in ordine al punto precedente e in ottemperanza a quanto previsto del suddetto articolo 39 dello Statuto, proporre al Consiglio federale, per la relativa delibera, eventuali modifiche al Regolamento Tecnico di Gioco (R.T.G.);
 - c) proporre la nomina di Commissioni Tecniche preposte all'adempimento del programma sportivo generale;
 - d) proporre la nomina dei Commissari Tecnici e dei Dirigenti accompagnatori delle nazionali;
 - e) proporre la nomina della Commissione Tecnica Arbitri Nazionale (C.T.A.N.), inserendo nella stessa un Responsabile nazionale degli Ufficiali di Gara, che dovrà essere parimenti nominato dal Consiglio Federale;
 - f) curare e completare l'organizzazione periferica, proponendo la nomina di Commissari periferici, ove ne ravvedano la necessità;
 - g) coordinare, in collaborazione con gli Organi Territoriali, l'attuazione del programma sportivo relativo ai Campionati Italiani per Categorie, di cui sono responsabili nei confronti del Consiglio Federale;
 - h) predisporre i calendari delle gare nazionali concedendo nullaosta ai Consigli regionali e/o richiedenti;
 - i) intervenire sui rappresentanti tecnici della Sezione di competenza eletti o nominati negli Organi Territoriali, coordinandone l'attività nel rispetto dei programmi federali e delle rispettive competenze;
 - j) proporre all'approvazione del Consiglio Federale l'eventuale organizzazione di manifestazioni internazionali e/o la partecipazione di Atleti alle manifestazioni organizzate da Federazioni estere riconosciute;
 - k) decidere su qualunque argomento relativo alla Sezione, che non sia di pertinenza del Consiglio Federale.

CAPO IV- ORGANI TERRITORIALI

Articolo 53 - GENERALITÀ

Le strutture territoriali hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale. Esse sono elette o nominate secondo le disposizioni dello Statuto Federale e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali. In conformità delle previsioni statutarie, sono Organi Territoriali della Federazione:



- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Presidente del Consiglio Regionale;
- c) il Consiglio Regionale;
- d) il Delegato Regionale.

SEZIONE I - ASSEMBLEA REGIONALE

Articolo 54 - GENERALITÀ

1. Per la convocazione, la direzione, la validità e la partecipazione dell'Assemblea Regionale si richiama l'articolo 45 dello Statuto, nonché le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico relative all'Assemblea Nazionale.
2. L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria o Straordinaria.

Articolo 55 - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente regionale; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno che dovrà sempre comprendere la relazione tecnico - morale - finanziaria.
2. La convocazione deve avvenire ai sensi dell'art.45 comma 2 dello Statuto.

Articolo 56 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. All'Assemblea Regionale partecipano senza diritto al voto, non potendo rappresentare C.S.B. né direttamente né per delega:
 - a) il Presidente e i componenti del Consiglio Regionale;
 - b) il Presidente federale o un suo delegato;
 - c) i Consiglieri federali.

Il Presidente regionale, o chi ne fa le veci, assume la presidenza provvisoria dell'Assemblea e procede ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Organico.

2. La Commissione Verifica Poteri è deliberata dal Consiglio Regionale unitamente alla convocazione dell'Assemblea, la Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea.
3. I candidati a cariche elettive non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e della Commissione di Scrutinio.
4. Di ogni Assemblea regionale deve essere steso un verbale contenente un riassunto schematico dei lavori, nonché l'elenco delle decisioni prese e, in allegato, i fogli di scrutinio delle votazioni nel loro testo originale e firmate dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e dai componenti la Commissione di

Scrutinio. Copia firmata di detto verbale sarà rimessa alla Segreteria federale entro e non oltre 10 (dieci) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, mentre l'originale è depositato presso la sede del Consiglio Regionale.

Articolo 57 - ANNULLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Qualora il Consiglio Federale, al cui controllo di legittimità sono sottoposte le procedure di svolgimento dell'Assemblea Regionale, dovesse constatare l'avvenuta violazione di norme di legge, deve deliberare l'annullamento dell'Assemblea stessa o, ricorrendone i motivi, a decretarne la nullità.
2. Con la stessa delibera di annullamento o di accertamento di nullità, qualora il Consiglio Federale dovesse riscontrare responsabilità a carico dell'Organo regionale, dovrà dichiararne, altresì, la decadenza e nominare un Commissario Straordinario per la ricostituzione dello stesso.
3. Il Commissario Straordinario dovrà comunque essere sempre nominato se l'annullamento o la nullità riguardano Assemblee Ordinarie o Straordinarie Elettive.
4. In tutte le ipotesi di cui sopra, si dovrà procedere alla convocazione di una nuova Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla precedente, la quale dovrà avere effettivo svolgimento, al massimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Articolo 58 - L'ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA

1. Le Assemblee Regionali Ordinarie Elettive si riuniscono ai sensi del terzo comma dell'articolo 45 dello Statuto ed hanno le competenze previste dal quinto comma dello stesso articolo. L'Assemblea Regionale Elettiva in prima convocazione è valida con la presenza, in proprio o per delega di almeno la metà dei C.S.B. aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto.
2. I membri componenti il Consiglio Regionale devono essere eletti secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 45 dello Statuto e quindi, oltre al Presidente, nel numero di cinque, di cui: un membro paritetico per ciascuna Disciplina sportiva presente nella regione; gli altri membri eletti da tutti gli Affiliati aventi diritto al voto.
3. Nei termini previsti dall'articolo 34 del Regolamento organico la Segreteria del Consiglio Regionale, o in mancanza il Presidente regionale, o chi ne fa le veci, dovrà predisporre liste separate dei candidati di ciascuna categoria da eleggere.
4. L'avviso di convocazione dell'assemblea regionale elettiva tra i punti all'ordine del giorno deve contenere i seguenti:
 - a) Relazione tecnico-morale-finanziaria;
 - b) Elezione Presidente e Segretario dell'Assemblea;



- c) Elezione del Presidente regionale;
- d) Elezione membri in rappresentanza delle Discipline;
- e) Elezione membri in rappresentanza degli Affiliati;
- f) Elezione rappresentanti degli Atleti per le elezioni nell'Assemblea Nazionale in misura pari al 20% dei C.S.B. aventi diritto di voto;
- g) Elezione rappresentanti dei Tecnici per le elezioni nell'Assemblea Nazionale in misura pari al 10% dei C.S.B. aventi diritto di voto.

5. Hanno diritto di voto:

- a) i C.S.B. che soddisfino i requisiti regolamentati dal comma 3 dell'articolo 17 dello Statuto federale;
- b) per l'elezione dei rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici nell'Assemblea Nazionale Elettiva i rappresentanti degli Atleti e i rappresentanti dei Tecnici eletti dall'Assemblea del C.S.B. di appartenenza avente diritto di voto. In caso di indisponibilità del soggetto eletto questo potrà essere sostituito dal primo dei non eletti. All'Atleta ed al Tecnico eletto verrà rilasciato un attestato dal Presidente del C.S.B., ove risultino anche il primo e il secondo dei non eletti nella rispettiva categoria, che dovrà essere presentato alla Commissione Verifica poteri in sede di Assemblea Regionale.

6. In sede di Assemblea Regionale, gli aventi diritto al voto possono conferire delega solo se i C.S.B. aventi diritto al voto sono oltre 50. Il numero di deleghe che ogni avente diritto al voto potrà ricevere è determinato dall'art. 45 dello Statuto.

7. I membri del Consiglio Federale, i Consiglieri e il Presidente del Consiglio Regionale non possono rappresentare società né in proprio né per delega.

8. In sede di Assemblea verranno eletti:

- a) il Presidente regionale;
- b) i membri paritetici (massimo quattro) in rappresentanza delle singole Discipline presenti nella regione (a tal fine l'ufficio tesseramento comunicherà le Discipline presenti nel territorio);
- c) i membri eletti dagli Affiliati (determinati nel numero per differenza con i membri paritetici);
- d) gli Atleti delegati a partecipare all'Assemblea Elettiva;
- e) il Tecnico delegato a partecipare all'Assemblea Elettiva.

9. Il Presidente regionale verrà eletto da tutti i C.S.B. aventi diritto di voto.

10. Ciascun membro paritetico verrà eletto dai presidenti dei C.S.B. affiliati per la stessa Disciplina (ad esempio: il membro paritetico della Stecca-Carambola verrà eletto dai Presidenti dei C.S.B. affiliati per la

Disciplina Stecca-Carambola, e cos'iva).

11. I membri in quota Affiliati saranno eletti da tutti i C.S.B. Affiliati aventi diritto al voto.

12. I rappresentanti degli Atleti delegati a partecipare all'assemblea Nazionale Elettiva saranno eletti dagli Atleti aventi diritto al voto. I rappresentanti dei Tecnici delegati a partecipare All'assemblea Nazionale Elettiva saranno eletti dai Tecnici aventi diritto al voto. Possono candidarsi quali rappresentanti Atleti e Tecnici in Assemblea Nazionale tutti gli Atleti e i Tecnici regolarmente tesserati.

13. La votazione avviene per voto segreto, in particolare:

- a) Presidente: nella votazione del Presidente può essere indicato solo un nome, le schede contenenti più nomi o nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
- b) altri membri: nella votazione di altri membri potrà essere indicato un solo nominativo per i membri paritetici, mentre per i membri eletti dagli affiliati il numero di preferenze da esprimere sarà pari al numero dei consiglieri da eleggere. Le schede contenenti più nomi di candidati o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. Nel caso in cui le schede contengano più nominativi, ma solo uno relativo a persone candidate la scheda sarà ritenuta valida. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
- c) per l'elezione dei rappresentanti degli Atleti potranno essere espresse tante preferenze quanti sono gli Atleti da eleggere; per l'elezione dei rappresentanti dei Tecnici potranno essere espresse tante preferenze quanti sono i Tecnici da eleggere. Le schede contenenti nomi di candidati superiore al numero massimo votabile o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. Nel caso in cui le schede contengano più nominativi, ma quelli relativi alle persone candidate sono pari al numero di soggetti votabile la scheda sarà ritenuta valida. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

14. La candidatura a Presidente regionale dovrà essere presentata alla Segreteria del Consiglio Regionale almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea sottoscritta da almeno quattro soggetti in rappresentanza di ogni categoria (C.S.B., Atleti e Tecnici) aventi diritto di voto e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione. Per le altre cariche (membri paritetici, membri eletti da tutti gli Affiliati, Atleti e Tecnici) la candidatura dovrà essere sottoscritta dal candidato in segno di accettazione e da almeno tre aventi diritto al voto rappresentanti della categoria per la quale il candidato si presenta.

15. Ogni avente diritto al voto non può sottoscrivere un numero di candidature superiore ai soggetti da eleggere per ciascuna carica. Possono candidarsi alla carica di:

- a) Presidente regionale: tutti i tesserati appartenenti a C.S.B. Affiliati;
- b) Membro paritetico: tutti i tesserati appartenenti alla Disciplina e facenti parte di C.S.B.

Affiliati;

- c) Membro in quota Affiliati: tutti i tesserati appartenenti a C.S.B. Affiliati;
- d) Rappresentanti degli Atleti e rappresentanti dei Tecnici: tutti gli Atleti ed i Tecnici tesserati a C.S.B. affiliati.

16. Gli Ufficiali di Gara che presentino la loro candidatura a una carica elettiva si intendono automaticamente sospesi dall'attività fino alla data delle elezioni. Qualora non siano eletti potranno svolgere nuovamente il ruolo di ufficiali di gara.

17. La convocazione dovrà essere inviata per raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, posta elettronica o altro mezzo purché ne consenta la verifica della trasmissione e ricezione, almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. La convocazione dovrà essere inviata a tutti i C.S.B. che alla data in cui viene effettuata la convocazione abbiano versato la quota di affiliazione. L'ufficio tesseramento della F.I.S.B.B. invierà a ciascun Consiglio Regionale l'elenco dei C.S.B. della regione, diviso tra gli aventi diritto di voto e no, in modo che, in sede di verifica poteri sia possibile attribuire correttamente il diritto di voto.

18. Per eventuali reclami circa l'attribuzione del diritto di voto valgono le disposizioni previste per l'assemblea Nazionale Elettiva.

19. La Commissione Verifica Poteri deve essere nominata dal Consiglio Regionale unitamente alla indizione dell'Assemblea ed è composta da due membri. I membri della Commissione Scrutinio sono nominati dall'Assemblea. Tali soggetti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche regionali, né possono rappresentare i C.S.B. né direttamente né per delega.

Articolo 59 - L'ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA

1. Si richiamano i commi 7 e 8 dell'articolo 45 dello Statuto.
2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Regionale Straordinaria da parte della metà più uno degli Affiliati aventi diritto al voto, appartenenti alla regione, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti del Consiglio stesso.
3. In questo caso l'Assemblea Regionale Straordinaria discuterà e delibererà solo gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea Regionale Straordinaria può essere convocata dal Presidente della Federazione ogni volta che lo ritenga opportuno.

SEZIONE II - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 60 - GENERALITÀ

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, regolarmente costituita e con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione.
2. Il Presidente del Consiglio Regionale espleta le funzioni, di cui all'art. 46 dello Statuto federale. Rappresenta la F.I.S.B.B., ai soli fini sportivi, nell'ambito territoriale di competenza ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

Articolo 61 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali della Federazione.
2. Deve predisporre annualmente un piano delle spese previste per il funzionamento del Consiglio, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Regionale.
3. Coordina e vigila sull'attività del Consiglio Regionale.
4. Trasmette al Consiglio Federale le informazioni e le istanze del Consiglio Regionale, dei C.S.B. e degli stessi Tesserati, intese a migliorare l'organizzazione dell'attività e correggere le eventuali disfunzioni.
5. Unitamente al Consiglio Regionale collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione.
6. Al Presidente regionale potranno essere affidati con esplicito mandato della Presidenza federale incarichi particolari e mansioni a carattere esecutivo.
7. Inoltre, il Presidente regionale, unitamente al Consiglio Regionale ha il compito di promuovere contatti con gli Enti amministrativi regionali e con gli Uffici del C.O.N.I., al fine di poter usufruire degli impianti sportivi e di reperire finanziamenti per lo sviluppo e l'incremento dell'attività dello Sport del Biliardo e del Bowling nella regione.
8. Unitamente al Consiglio Regionale mantiene rapporti di collaborazione con i Presidenti e i Consigli di altre Regioni sia sul piano operativo sia in funzione di uno scambio di esperienze utili al miglioramento delle attività nelle regioni.
9. In tema di decadenza del Presidente regionale si richiamano per analogia le disposizioni presenti nello Statuto per il Presidente della F.I.S.B.B.

SEZIONE III - CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 62 - GENERALITÀ

1. Il Consiglio Regionale è regolato dalle norme dell'art. 47 dello Statuto federale e deve essere costituito

qualora nella regione siano presenti almeno 10 Affiliati con diritto di voto.

2. Il Consiglio Regionale dovrà tenere una contabilità ordinata annotando separatamente le entrate e le uscite o nel caso in cui svolga attività commerciali accanto a quelle istituzionali, annotare separatamente i costi e i ricavi.

3. Al fine di gestire le risorse a disposizione il Consiglio Regionale dovrà utilizzare l'apposito conto corrente bancario o postale aperto dalla Segreteria federale.

4. Al termine di ciascun esercizio dovrà essere redatto dal Presidente e dagli altri componenti del Consiglio Regionale, il rendiconto annuale, indicando separatamente le entrate e le uscite, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Articolo 63 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITÀ

1. Composizione, funzionamento del Consiglio Regionale sono disciplinate dall'articolo 47 dello Statuto. Per quanto non contemplato nel predetto articolo e nelle disposizioni che seguono, si intendono richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico inerenti al Consiglio Federale.

2. Il Consiglio Regionale, qualora ritenuto necessario per una migliore organizzazione e sviluppo dell'attività sportiva, su proposta dei membri paritetici, può nominare, per ogni Disciplina, un proprio rappresentante per ciascuna provincia o area territoriale. La nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio Federale.

3. Il Consiglio Regionale opera unitamente al suo Presidente per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento Organico. Il Consiglio regionale si riunisce:

- a) quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata richiesta motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri;
- c) almeno quattro volte nel corso dell'anno.

4. Il Consiglio Regionale nomina nella sua prima riunione un Vicepresidente ed un Segretario.

5. Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che deve contenere le deliberazioni adottate e, una volta firmato dall'estensore del medesimo e dal Presidente, deve essere inviata entro 10 (dieci) giorni alla Consiglio Federale per la sua approvazione.

Articolo 64 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione deve avvenire per iscritto con comunicazione da parte del Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i membri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. In caso di urgenza può essere convocata telefonicamente con 48

h

(quarantotto) ore di anticipo.

2. In caso di indisponibilità del Presidente la direzione dei lavori verrà assunta dal Vicepresidente.

Articolo 65 - COMPETENZE

1. Il Consiglio Regionale ha il compito di:

- a) collaborare a risolvere i problemi attinenti alle pubbliche relazioni;
- b) attuare un efficace collegamento con i vari Consigli Regionali;
- c) uniformare metodi e criteri di gestione tecnico-organizzativa;
- d) instaurare fra i Consigli un indirizzo comune di collaborazione organizzativa in occasione di una eventuale richiesta di manifestazioni nazionali e internazionali;
- e) organizzare le manifestazioni ad esso demandate dalla Federazione;
- f) concedere i nullaosta per l'organizzazione delle gare a carattere regionale e/o interprovinciale;
- g) convocare i rappresentanti delle aree territoriali, non meno di 5 (cinque) volte nel corso dell'anno con il compito di svolgere un ruolo consultivo fra i convenuti sulle esperienze locali in modo da suggerire indicazioni al Consiglio Federale; promuovere o migliorare i Campionati a Squadre di C.S.B.; promuovere i Campionati regionali a Squadre di C.S.B.; informarsi sui rapporti che hanno con i propri affiliati e sul modo di gestire l'attività sportiva.

2. I Consiglieri regionali, nell'ambito della categoria paritetici, hanno il compito di convocare la Consulta dei Consiglieri rappresentanti e responsabili dei singoli Settori di Biliardo e Bowling sportivo al fine di formulare i calendari regionali delle gare relative alle singole Discipline. Tali calendari devono:

- a) adeguarsi alle attività nazionali ed internazionali che, in ogni caso, hanno la precedenza su tutte le altre gare;
- b) essere inviati ai Consigli, ai Responsabili Nazionali di Disciplina e alla Presidenza federale.

3. Il Consiglio Regionale deve inoltre:

- a) vigilare sulla rigida osservanza, da parte dei C.S.B. affiliati, delle norme statutarie, dei regolamenti e delle disposizioni federali;
- b) segnalare ai competenti Organi federali di Giustizia le infrazioni commesse dai C.S.B. e dai loro Dirigenti e Atleti, ricadenti sotto la giurisdizione territoriale della regione;
- c) esprimere parere sulle proposte dei C.S.B. quando ciò sia prescritto dallo Statuto e dai regolamenti o richiesto dal Consiglio Federale;
- d) inviare al Consiglio Federale alla fine di ogni anno la relazione scritta sull'attività svolta nella

h

[Signature]

- regione;
- e) conservare il materiale in consegna, sia esso composto da mobilio o da altro arredamento uso ufficio, come pure custodire con cura l'attrezzatura sportiva avuta in uso, inviando annualmente alla Segreteria federale un completo e specifico inventario, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - f) amministrare le somme a loro disposizione secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale.

Articolo 66 - DURATA E CESSAZIONE

1. Il Consiglio Regionale dura in carica quattro anni e decade per:
 - a) impedimento definitivo del Presidente;
 - b) dimissioni del Presidente;
 - c) mancata approvazione, da parte dell'Assemblea, della relazione tecnico - morale e finanziaria;
 - d) dimissioni nell'arco del quadriennio della metà più 1 (uno) dei componenti il Consiglio.
2. In tutti i casi sopra elencati trovano completa attuazione, per analogia, le disposizioni di cui all'articolo 31 dello Statuto.
3. Quando il Consiglio Regionale cessa o decade il suo Presidente deve effettuare nel termine massimo di 8 (otto) giorni dalle nuove elezioni le consegne al Neopresidente o al Commissario Straordinario nominato dal Consiglio Federale.
4. Di tali consegne viene redatto verbale con la specifica particolare dei fondi di cassa e dei beni patrimoniali che vengono trasferiti all'atto del passaggio dei poteri.
5. Delle eventuali inadempienze o mancanze è chiamato a rispondere sia il Presidente uscente che lo stesso Consiglio Regionale.

SEZIONE IV - DELEGATO REGIONALE

Articolo 67 - GENERALITÀ

1. Qualora in una Regione siano presenti meno di 10 (dieci) Affiliati, con diritto di voto, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Regionale, così come previsto dall'articolo 48 dello Statuto Federale. La durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Regionale sono stabiliti dall'art. 48 dello Statuto federale.
2. Il Delegato Regionale può nominare un Segretario che collabori con lui per il disbrigo delle pratiche di sua competenza ed avvalersi di altre possibili collaborazioni qualora necessarie e ratificate dal Consiglio Federale.
3. Il Delegato deve attivarsi per promuovere le attività delle quattro Discipline del Biliardo e Bowling



sportivo nel territorio di competenza e promuovere e favorire l'affiliazione ed il tesseramento alla F.I.S.B.B.

4. Raggiunte le condizioni numeriche per la costituzione del Consiglio Regionale, il Presidente federale, su proposta del Delegato Regionale e previa delibera del Consiglio Federale, convoca l'Assemblea Regionale Elettiva per la costituzione dell'Organo Territoriale.

CAPO V - ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA

Articolo 68 - GENERALITÀ

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio Federale, nel rispetto dei principi dello Statuto federale, dei Principi di Giustizia e, per quanto non espressamente previsto, nel rispetto dei principi del diritto processuale civile, penale ed amministrativo, e sottoposto all'approvazione del C.O.N.I.

2. In conformità delle previsioni statutarie sono Organi di Giustizia:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Giudice Sportivo Territoriale;
- c) la Corte Sportiva di Appello;
- d) il Tribunale Federale;
- e) la Corte Federale di Appello.

CAPO VI - ORGANISMI FEDERALI

Articolo 69 - GENERALITÀ

In conformità delle previsioni statutarie sono Organismi federali:

- a) la Segreteria federale;
- b) le Commissioni federali;
- c) la Commissione Tecnica Arbitrale Nazionale;
- d) le Società di scopo;

Articolo 70 - LA SEGRETERIA FEDERALE

1. La Segreteria Generale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti alle attività della Federazione e per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organismi federali.

2. È compito del Segretario strutturare la Segreteria in base alle esigenze, anche momentanee, che si prospettano per l'attività di ogni singolo Settore.

Articolo 71 - COMMISSIONI FEDERALI

1. Le Commissioni federali sono nominate e dipendono dal Consiglio Federale, dal quale sono istituite per la realizzazione dei fini indicati dall'articolo 2 dello Statuto federale, nonché per l'assolvimento di particolari incarichi, provvisori o permanenti, loro affidati.
2. I componenti delle Commissioni federali devono osservare e attuare, per quanto di loro competenza, i provvedimenti e le deliberazioni del Presidente federale, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza.
3. I Presidenti delle Commissioni federali devono trasmettere al Consiglio Federale, con cadenza almeno trimestrale relazione scritta sull'attività svolta.
4. Nel caso godano di finanziamenti federali devono redigere con cadenza trimestrale il rendiconto delle spese effettuate, suddiviso per capitoli di spesa.
5. I Presidenti delle Commissioni federali sono diretti responsabili verso il Consiglio Federale del funzionamento delle Commissioni stesse.
6. I componenti le Commissioni federali decadono:
 - a) per scadenza del periodo per il quale sono stati nominati;
 - b) per revoca della nomina da parte del Consiglio Federale.
7. Il Presidente della Commissione federale decaduto ha il dovere di consegnare tutti gli atti alla Segreteria federale.
8. Il Consiglio Federale stabilisce la composizione, i compiti e la durata del mandato delle Commissioni federali.
9. Le Commissioni federali hanno poteri consultivi e propositivi.

Articolo 72 - COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE NAZIONALE

1. La Commissione Tecnica Arbitrale Nazionale è l'Organismo della F.I.S.B.B. al quale sono demandati il reclutamento, la formazione, l'inquadramento, l'organizzazione, le designazioni e le norme disciplinari degli Ufficiali di Gara sul territorio nazionale, in conformità alle modalità e prescrizioni delle norme contenute nello specifico Regolamento di Settore, deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal C.O.N.I.
2. La composizione della Commissione Tecnica Arbitrale Nazionale è stabilita dal Consiglio Federale su indicazione del R.N.D. (Responsabile Nazionale di Disciplina).

3. Compete al Consiglio Federale, in ogni caso, la vigilanza sull'Organismo e lo stesso può essere commissariato in caso di accertate disfunzioni o irregolarità amministrative e/o sportive.

Articolo 73 - SOCIETÀ DI SCOPO

1. Rientrano tra le società di scopo, come previsto dall'articolo 61 dello Statuto, istituti senza scopo di lucro aventi come obiettivo l'organizzazione e la promozione di eventi sportivi, volti allo sviluppo del Biliardo e Bowling sportivo.
2. Spetta al Consiglio Federale deliberare in merito alla costituzione di tali società.

TITOLO IV - CARICHE FEDERALI

Articolo 74 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ E DURATA DELLE CARICHE

1. I requisiti di eleggibilità sono disciplinati dall'articolo 62 dello Statuto federale.
2. Il candidato deve depositare all'atto della presentazione della candidatura la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità presso la Segreteria dell'Organo competente o presso la Segreteria federale.
3. Il candidato ha facoltà di autocertificare il possesso dei requisiti di eleggibilità. Il candidato che rilasci false attestazioni sarà deferito agli Organi disciplinari per i provvedimenti di competenza, salvo ulteriori conseguenze penali.
4. Le cariche federali hanno durata massima di quattro anni e cessano allo scadere del Quadriennio Olimpico (Olimpiadi estive).
5. I membri degli Organi direttivi Nazionali e Territoriali sono rieleggibili ma non possono svolgere più di tre mandati ricoprendo il medesimo ruolo.

Articolo 75 - INCOMPATIBILITÀ

1. Le norme relative all'incompatibilità delle cariche federali sono disciplinate tassativamente dall'articolo 63 dello Statuto. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità è di competenza del Tribunale Federale che procede:
 - a) su segnalazione del Presidente federale;
 - b) su segnalazione di Affiliati o di componenti Organi federali.
2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 63 dello Statuto, chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal

verificarsi della situazione di incompatibilità. L'opzione deve essere formale e deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organo prescelto. La Segreteria dovrà dare comunicazione dell'avvenuta opzione al Presidente dell'Organo di cui l'interessato ha rinunciato a fare parte. In caso di mancata opzione nei termini fissati si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

3. Pertanto, il Presidente dell'Organo neo eletto del quale faccia parte un Dirigente che ricopra altra carica, decorso il termine di cui sopra senza che il Dirigente stesso abbia provveduto a depositare l'opzione, informa il Presidente federale della condizione di decadenza del Dirigente e provvede alla sua sostituzione a termini di Statuto.

TITOLO V - PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 76 - GENERALITÀ

1. Il Consiglio Federale è responsabile della gestione finanziaria della Federazione nei confronti di tutti gli Affiliati e Tesserati.
2. Il Consiglio Federale, unitamente al Presidente federale, predispone la relazione tecnico-morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.
3. A corredo della parte finanziaria della relazione di cui al precedente comma deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VI - NORME GENERALI

Articolo 77 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

1. Si richiamano le disposizioni degli articoli 67 e 68 dello Statuto.
2. L'Affiliato o il Tesserato che intenda adire il Collegio Arbitrale deve dare comunicazione a mezzo raccomandata alla controparte ed alla Segreteria della F.I.S.B.B.
3. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale e deve contenere le indicazioni delle generalità dell'Arbitro prescelto - che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico con l'invito alla parte o alle parti a procedere alla designazione dei loro Arbitri entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
4. La controparte, nell'atto di designazione del proprio Arbitro, che deve essere parimenti comunicato

a mezzo raccomandata alla parte proponente - con accettazione dell'Arbitro designato - e alla Segreteria federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

5. In mancanza, la parte che ha proposto la domanda di arbitrato può richiedere, mediante apposita istanza, che la nomina dell'Arbitro della controparte sia fatta dal Presidente della Corte Federale di Appello, il quale provvede nei 15 (quindici) giorni successivi. I due Arbitri così designati nominano di comune accordo il Presidente del Collegio arbitrale, da scegliersi tra i Membri degli Organi di Giustizia.

6. I Membri del Collegio Arbitrale, nominati dalle parti, debbono essere scelti tra coloro i quali abbiano i requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto (eccetto il tesseramento per la F.I.S.B.B.). I predetti Membri non possono essere scelti tra i Componenti degli Organi di Giustizia della F.I.S.B.B.

7. La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega.

8. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere la controversia con la massima libertà di forma, compiendo tutti gli atti d'istruzione ritenuti necessari e dovrà pronunciare il lodo entro 90 (novanta) giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio.

9. Il lodo è deliberato a maggioranza semplice e il dispositivo deve essere sottoscritto dai componenti il Collegio, compreso il Presidente. La motivazione deve essere depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, nei 10 (dieci) giorni successivi, a cura del Presidente. La Segreteria comunicherà il lodo in maniera tempestiva.

10. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, di uno o ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.

11. L'incarico di Membro del Collegio Arbitrale, ad eccezione del Presidente, si intende conferito a titolo oneroso e le relative spettanze sono a carico della parte soccombente.

12. Le spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte possono essere richieste in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente.

13. Le spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte possono essere richieste in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente.

14. La Segreteria federale può, su istanza della parte risultata vincitrice, disporre l'esecuzione coattiva del lodo, nei termini e nelle norme consentite dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

Articolo 78 - SISTEMA DI GIUSTIZIA

1. Si richiamano le disposizioni dell'articolo 68 dello Statuto federale.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Articolo 79 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le relative modifiche, nonché tutti i Regolamenti federali e le rispettive variazioni.

G

[Signature]



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Spett.Le
Ufficio Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva
Conformità Norme e Regolamenti Sportivi
Largo Lauro de Bosis, 15- 00135 Roma
statuti.regolamenti@coni.it

Comunicazione via e-mail

Milano, 16 giugno 2023

Prot. SG/FISBB/25-2023

Oggetto: **Trasmissione Regolamento Organico**

Spettabile Ufficio,

ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, si trasmette il testo del Regolamento Organico. Nel nuovo documento sono state recepite le modifiche richieste dall'Ufficio Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva – Conformità norme e regolamenti sportivi a firma del Direttore, Avv. Michele Signorini (nota dell'11 maggio 2023 prot. 000028).

Si comunica che il Consiglio Federale con delibera n.2 del 05.04.2023 ha espressamente dato mandato al Presidente federale, affinché abbia ad accettare ed introdurre eventuali modificazioni in sede di approvazione del Regolamento Organico.

Con delibera del Presidente n.7 del 16 giugno 2023 sono state recepite tutte le modifiche richieste ed è stato approvato il nuovo testo del Regolamento Organico.

Si resta a completa disposizione per qualsiasi necessità.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Fabio Savino

Sede legale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 12705480965

Sede operativa Biliardo: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)
segreteriabiliardo@fisbb.it – Tel. 0270002609

Sede operativa Bowling: Via F. Antolisei, 6 – 00173 Roma (RM)
segreteriabowling@fisbb.it – Tel. 063311705



Disciplina Sportiva Associata
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

**DELIBERA DEL PRESIDENTE**

N.7 del 16/06/2023

Oggetto: Modifiche Regolamento Organico

PREMESSO

- che il Consiglio Federale del 5 aprile 2023 ha deliberato l'approvazione del Regolamento Organico della FISBB (Federazione Italiano Sport Biliardo e Bowling);
- che il Consiglio Federale, con delibera n.2 del 05.04.2023, ha espressamente dato mandato al Presidente Federale affinché abbia ad accettare ed introdurre le eventuali modificazioni che fossero state richieste dal CONI in sede di approvazione del Regolamento Organico;
- che con nota dell'11 maggio 2023 prot. 000028, l'Ufficio Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva – Conformità norme e regolamenti sportivi a firma del Direttore, Avv. Michele Signorini, ha richiesto di apportare alcune integrazioni e modifiche al Regolamento Organico della FISBB al fine di renderlo conforme allo Statuto federale e al Codice di Giustizia Sportiva del CONI;

DELIBERA

1. di recepire le modifiche richieste dall'Ufficio Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI, modificando il Regolamento Organico;
2. di approvare il nuovo Regolamento Organico nella versione allegata alla presente delibera.

La presente delibera consta di n. 1 pagina oltre gli allegati e sarà trasmessa al CONI per gli adempimenti necessari al fine dell'approvazione del Regolamento Organico da parte della Giunta Nazionale.

[Handwritten signature]

Il Presidente Federale
Dott. Andrea Mancino

[Handwritten signature]